



COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA  
Provincia di Belluno

---

# **REGOLAMENTO**

## **PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 30.06.2003 e ss.mm.ii.

1^ variazione

ART. 1.....	3
AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI.....	3
ART. 2.....	3
MODALITÀ D'ESECUZIONE .....	3
ART. 3.....	3
LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA .....	3
ART. 4.....	3
LAVORI PER COTTIMO.....	3
ART. 5.....	4
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO.....	4
ART. 6.....	5
ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO.....	5
ART. 7.....	5
LIMITI D'IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	5
ART. 8.....	5
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ESEGUIBILI IN ECONOMIA.....	5
ART. 9.....	7
DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITÀ' .....	7
ART. 10.....	8
PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE.....	8
ART. 11.....	8
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA.....	8
ART. 12.....	8
REGOLE DI AMMINISTRAZIONE.....	8
ART. 13.....	9
LAVORI D'URGENZA .....	9
ART. 14.....	9
LAVORI DI SOMMA URGENZA .....	9
ART. 15.....	9
PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE .....	9
ART. 16.....	9
PIANI DI SICUREZZA .....	9
ART. 17.....	10
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 18.....	10
GARANZIE .....	10
ART. 19.....	10
TENUTA DELLA CONTABILITÀ E COLLAUDO .....	10
ART. 20.....	10
ENTRATA IN VIGORE.....	10

## **ART. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI**

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione delle spese per lavori in economia e delle forniture ad essi connesse in applicazione delle norme contenute negli articoli 125 del D.lgs

12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e nn. 171, 172, 173, 174, 175, 176 e 177 del D.P.R. 5.10.2010 n° 207 e ss.mm.ii..

2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nonchè a quelli generali di buona amministrazione.

## **ART. 2 MODALITÀ D'ESECUZIONE**

1. I lavori, le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimi;
  - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

## **ART. 3 LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Quando è scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui all'art. 8.
2. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva **superiore a 50.000 euro**.

## **ART. 4 LAVORI PER COTTIMO**

1. Quando è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate all'art. 8 e fermo restando **il limite finanziario di 200.000 euro**.
2. Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo **inferiore a 40.000 euro**, si può procedere anche con **affidamento diretto rivolto ad una sola ditta**.
3. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia **tra i 40.000 e i 200.000 euro**, si procede attraverso **indagine di mercato fra almeno cinque imprese** in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.
4. In quest'ultimo caso l'indagine di mercato o interpello preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa, oppure comunicata tramite fax o posta informatica.
5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

## **ART. 5**

### **PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO**

1. Nel caso di lavori in economia a cottimo fiduciario il procedimento da seguire sarà il seguente:

- a) il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, su richiesta del Sindaco o dell’Assessore competente o per iniziativa diretta, predispone apposita determina contenente:
- 1) elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - 2) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
  - 3) le condizioni di esecuzione;
  - 4) il termine di ultimazione dei lavori;
  - 5) le modalità di pagamento;
  - 6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice rinuncia, per inadempimento del cottimista.

Alla determina andranno allegati:

- visto per il parere di regolarità contabile;
- parere di regolarità tecnica, redatti dai funzionari competenti, ed inoltre, nel caso in cui la figura del Responsabile del Procedimento non coincida con quella del Responsabile dell’Ufficio, anche una breve relazione dello stesso responsabile del procedimento in ordine a:
  - l’importo della spesa da sostenere;
  - le eventuali prescrizioni tecniche da seguire nell’esecuzione;

La suddetta determinazione assumerà anche valore di determinazione a contrattare ex art. 192 del T.U. D.Lgs. 267/2000.

b) dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile, il Responsabile del Procedimento provvederà ad inoltrare alle imprese la richiesta di preventiva offerta.

La lettera di invito dovrà contenere i dati di cui al punto a).

c) il contratto di cottimo verrà predisposto dall’Ufficio Segreteria e dovrà obbligatoriamente contenere i dati di cui al punto a).

2. E’ possibile concludere contratti aperti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria concernenti una pluralità di immobili con distinti interventi manutentivi.

3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all’Osservatorio e pubblicazione nell’albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

## **ART. 6**

### **ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO**

1. Si può procedere all’esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l’esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte

mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 3, 4 e 5.

## **ART. 7**

### **LIMITI D'IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono consentite, in via generale, **fino all'importo di 200.000 euro, salvo i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta che non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.**
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. Nessun lavoro, fornitura o servizio d'importo superiore potrà esser frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

## **ART. 8**

### **TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ESEGUIBILI IN ECONOMIA**

1. Fermo restando il limite d'importo indicato al precedente art. 7, possono essere eseguiti in economia le seguenti tipologie di lavori ed interventi **nell'ambito delle seguenti categorie generali:**
  - a) Tutti i lavori e le connesse forniture e servizi rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento, di opere pubbliche, beni immobili ed impianti, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata, per la fascia di valore compresa **fra 50.000 e 200.000 euro**, ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 19 e 20 della Legge Quadro.
  - b) Tutti gli interventi di cui al punto precedente fino per importi non superiori a 50.000 euro, prescindendo sempre dalla verifica della situazione di imprevedibilità.
  - c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza.
  - d) Lavori, opere ed impianti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.
  - e) Lavori ed interventi necessari per la compilazione dei progetti.
  - f) Completamento di lavori, opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completarne l'esecuzione.

**In particolare si indicano di seguito lavori, forniture e servizi, che possono essere effettuati in economia:**

**- Per le strade comunali:**

- a) le riparazioni per guasti causati da frane, corrosioni, rovina di manufatti, smottamenti e simili;

- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade stesse, compresi lo spargimento di ghiaia e del pietrisco, lo sgombero della neve e lo spargimento di sale quando non spetti ai frontisti, la pulizia delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti e la regolamentazione delle scarpate;
- c) le riparazioni e le sostituzioni delle pavimentazioni delle strade e dei marciapiedi, condotti di scolo e gli spurghi;
- d) sistemazione ed asfaltatura di tratti di strade;
- e) realizzazione di tratti di marciapiedi;
- f) realizzazione di punti luce.

**- Per le acque pubbliche:**

- a) le prime opere per la difesa della esondazione dei corsi di acqua nei territori interessati;

**- Per le proprietà comunali:**

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i fabbricati di proprietà del Comune, che non comportino modifiche alle strutture in cemento armato nè a quelle perimetriche (salvo interventi di lieve entità), nonché la tinteggiatura degli stessi; sono eseguibili in economia anche interventi di ristrutturazione di modesta entità nel rispetto di quanto appena indicato;
- b) la realizzazione di tratti di recinzione e interventi di sistemazione di aree esterne ai fabbricati;  
la sistemazione e gli adattamenti dei fabbricati di proprietà comunale, che non comportino alterazioni sostanziali;
- c) la provvista, la manutenzione e la riparazione dei mobili, dei mezzi meccanici e delle attrezzature in genere, di proprietà comunale;

**- Per gli impianti ed i servizi di uso pubblico:**

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature pubbliche e loro pertinenze;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze pubbliche, giardini, ivi comprese opere di ampliamento, sistemazione e modificazioni di non rilevante complessità;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblici e aree verdi attrezzate; la sistemazione ed ampliamento delle aree esterne di pertinenza compresa la realizzazione di recinzioni;
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di cimiteri;
- f) il recupero ed il trasporto di materiali di proprietà comunale e la loro sistemazione nei magazzini comunali;
- g) rimozione di materiali di risulta di edifici distrutti da eventi calamitosi, che non comportino impiego di particolari misure di prevenzione;
- h) trasporto di materiali di risulta di edifici distrutti da eventi calamitosi sino alle aree di raccolta;
- i) installazione, sostituzione, rifacimento, manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
- l) la realizzazione di aree verdi (anche attrezzate) ed aree verdi boschive;

**- Per altri lavori pubblici:**

- a) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti, che non comportino impiego di particolari misure di prevenzione ed al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, e lo sgombero dei relativi materiali;
- b) i lavori e le provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante, nei lavori dati in appalto;

- c) ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, di non rilevante entità, quando non vi sia tempo e modo di procedere all'appalto, ovvero quando siano stati infruttuosamente sperimentati degli incanti, le licitazioni e le trattative private;
- d) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco salvo il ricorso alle diverse procedure previste dalle norme (anche regolamentari) per particolari fattispecie;
- e) lavori e provviste non contemplate nei contratti d'appalto per i quali non si riesce a concordare i prezzi con l'appaltatore, che si ritiene conveniente eseguire direttamente, qualora la direzione dei lavori venga affidata al responsabile del servizio;
- f) gli studi e i rilievi per la realizzazione di progetti, l'apprestamento di campioni delle varie qualità di lavori o materiali che si intendono impiegare, gli assaggi del sottosuolo per indagini geologiche o altro, compreso l'utilizzo di strumenti o altro occorrente allo scopo;

**- Per altri servizi e forniture:**

Servizi e forniture vari anche di competenza dell'economista comunale, per i quali il regolamento comunale non detti diversa disciplina.

## **ART. 9**

### **DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITÀ**

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.
2. Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. In pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

## **ART. 10**

### **PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE**

1. L'Amministrazione individuerà nel programma annuale, proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di Previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
2. L'Amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di Bilancio annuale, per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento per lavori da eseguirsi in economia.
3. Gli stanziamenti per lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile", saranno indicati, possibilmente, nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e distribuiti per Centri di Responsabilità, seguendo l'elenco e i criteri dei commi precedenti.

## **ART. 11**

### **RESPONSABILE DELLA PROCEDURA**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e di PEG individua, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.
2. Lo stesso Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà altresì individuare un responsabile di procedimento per l'esecuzione degli interventi non preventivabili, al quale pure competerà tutta la procedura di autorizzazione ed esecuzione.
3. Nel caso di esigenze imprevedute, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti del Responsabile dell'U.T.C., la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle regole previste dal presente Regolamento.
4. Qualora non venga individuato il responsabile del procedimento, questi coincide con il responsabile dell'Ufficio Tecnico.

## **ART. 12**

### **REGOLE DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso".
2. Per le procedure di cottimo non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.
3. Nella procedura di scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 40.000 euro, non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'art. 21 della Legge Quadro, per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.

## **ART. 13**

### **LAVORI D'URGENZA**

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

## **ART. 14**

### **LAVORI DI SOMMA URGENZA**



1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il Tecnico che si reca per primo sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 13, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi **entro il limite di 200.000 euro** o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Il Responsabile del procedimento, o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che provvede all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.
5. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

#### **ART. 15**

#### **PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE**

1. Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata **nei limiti di 200.000 euro**.

#### **ART. 16**

#### **PIANI DI SICUREZZA**

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 17**

#### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto, 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.

Il contratto potrà essere redatto:

- a) **per importi inferiori a 150.000 Euro** (I.V.A. esclusa) in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso o di corrispondenza commerciale, mediante lettera di adesione all'offerta della ditta aggiudicataria, sottoscritta dal Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente o da altro dipendente nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 17 R.D. 2440/1923 e dell'art. 101 R.D. 827/1924;

- b) **per i contratti di importo pari o superiore a 150.000 Euro** (I.V.A. esclusa) con la forma di atto pubblico amministrativo, soggetto a registrazione nel termine di 20 giorni dalla stipulazione.

La forma pubblica amministrativa sarà obbligatoria nel caso dell'appalto di opere beneficianti di contributi o sovvenzioni da parte di Enti pubblici.

## **ART. 18 GARANZIE**

1. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo di importo superiore a 50.000 Euro, a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.
2. Per questi stessi contratti, dato il loro contenuto valore economico, si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.
3. A quest'ultima garanzia, ove necessario, si farà fronte attingendo dalla cauzione definitiva essendo questa rivolta a garantire tutte le forme di inadempimento contrattuale.

## **ART. 19 TENUTA DELLA CONTABILITÀ E COLLAUDO**

1. Per i lavori eseguiti, a norma del presente Regolamento, è prevista la tenuta della contabilità e il collaudo secondo le regole generali della Legge unitamente a quelle specifiche del vigente regolamento generale che disciplinano la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori in economia.

## **ART. 20 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.

\* \* \* \* \*